

Pubblicato il 12/03/2018

Sent. n. 210/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Luciana De Lellis, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto e Stefano Ballero, con domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, corso Vittorio Emanuele n. 76;

contro

il Comune di Posada in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avvocato Costantino Murgia, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, viale Bonaria n. 80;

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente P.T., rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio eletto presso l'ufficio legale della Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;

il Direttore Generale p.t. dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Sardegna, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Emilio Vardeu, Salvatore Ruiu non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso principale:

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Posada n. 50 del 22.12.2008 avente ad oggetto "adozione P.U.C. in adeguamento al P.P.R. Piano Paesaggistico Regionale";

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Posada n. 22 del 12.6.2009 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del P.U.C. in adeguamento al P.P.R. Piano Paesaggistico Regionale" e consequenzialmente dello stesso P.U.C. comprensivo di tutti gli atti, le tavole, e le NTA che lo compongono;

- di tutti gli atti presupposti, istruttori, conseguenti, connessi o comunque collegati agli atti impugnati ivi compreso, ove esistente, il provvedimento Regionale di verifica di congruità, oggi non conosciuti; con i motivi aggiunti depositati in data 13.4.2011:

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Posada n. 31 del 17.12.2010 avente ad oggetto "presa d'atto delle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 768 del 21.5.2010 - Assessorato RAS Enti Locali - Finanze ed Urbanistica - sul Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR", e consequenzialmente dello stesso PUC comprensivo di tutti gli atti, le tavole, e le NTA che lo compongono;

- della Determinazione n. 768 del 21.5.2010 dell'Assessorato RAS Enti Locali - Finanze ed Urbanistica ove e per quanto possa occorrere, adottata relativamente al Piano Urbanistico del Comune di Posada, in adeguamento al PPR, ad oggi non conosciuta;

- della Determinazione della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della RAS n. 887/D.G. del 02.03.2011 con la quale il suddetto PUC è stato, ai sensi

dell'art. 31 della L.R. 11.04.2002 n. 7, dichiarato coerente con il piano normativo e pianificatorio sovraordinato, ed è pertanto diventato esecutivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Posada e della Regione Autonoma della Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22/12/2008, il Comune di Posada adottava il proprio PUC, in adeguamento al PPR Regionale.

Tale Piano veniva definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/06/2009, successivamente pubblicata.

Nell'assunto della ricorrente, tuttavia, entrambi tali atti, sarebbero illegittimi per i seguenti motivi:

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare dell'art.78, nonché dei principi in materia di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, ed in particolare degli art. 3 e 97 della Costituzione e dell'art. 51 Cp.c.: in quanto diversi soggetti che hanno partecipato alla formazione degli atti impugnati si sarebbero dovuti astenere dal partecipare ai lavori consiliari perché in posizione di incompatibilità, in quanto proprietari o parenti entro il quarto grado di proprietari, di aree rientranti nell'impugnato PUC e da queste avvantaggiate; oltretutto i profili di incompatibilità, non coinvolgerebbero solo i membri del consiglio comunale, ma anche gli stessi responsabili degli uffici che hanno provveduto alla redazione del Piano;

Violazione e/o falsa applicazione della Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45. Violazione e/o falsa applicazione della Legge 241/1990, ed in particolare dell'art. 3 Eccesso di potere per motivazione apodittica e contraddittoria. Sviamento. Contraddittorietà con atti precedenti dell'amministrazione - Illogicità manifesta: in quanto alcune delle prescrizioni introdotte nello strumento approvato evidenzerebbero uno sviamento delle finalità proprie dello strumento urbanistico, il quale si ridurrebbe così ad essere uno strumento speculativo piuttosto che a predisporre un ordinato assetto del territorio comunale. Inoltre l'osservazione presentata dalla ricorrente sarebbe stata respinta senza alcuna effettiva motivazione, perché quella che è stata adottata sarebbe sostanzialmente identica a quella con la quale sono state respinte tutte le altre osservazioni che pur avevano contenuto ben diverso l'una dall'altra. La scelta in ordine alla distribuzione della volumetria, inoltre, sarebbe irrazionale e illogica soprattutto con riguardo a decisioni di contenuto diverso in presenza di situazioni territoriali del tutto analoghe, oltretutto in termini contraddittori rispetto ai lavori realizzati con finanziamenti regionali.

Di qui la richiesta di l'annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Posada che, con memoria difensiva, ha chiesto la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso per quanto proposto avverso atti non definitivi, con reiezione per il residuo, vinte le spese.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 13 aprile 2011 ha altresì impugnato gli atti precisati in epigrafe, in parte adottati dall'amministrazione comunale a conclusione del procedimento di verifica di coerenza e in parte dall'amministrazione regionale nell'ambito di detto procedimento, deducendo i seguenti motivi:

Invalidità derivata;

VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/90 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 3,7,8,9 e 10. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA: PER violazione delle norme che garantiscono la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati.

Di qui la richiesta di annullamento anche di tali atti.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio anche l'amministrazione regionale che, in primo luogo, ne ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse in quanto dall'annullamento degli atti regionali la ricorrente non conseguirebbe alcun vantaggio attesa l'avvenuta pubblicazione del PUC nel BURAS e la sua immediata entrata in vigore, concludendo comunque nel merito per il suo rigetto, con favore delle spese.

In vista dell'udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2018, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione d'inammissibilità (parziale) del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla difesa regionale.

Con le determinazioni regionali impugnate, la n. 768/DG del 21 maggio 2010 e la n. 887/DG del 2 marzo 2011, del Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Assessorato regionale enti locali, finanze e urbanistica – è stata dichiarata la coerenza del PUC del Comune di Posada con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato.

In particolare, con il primo provvedimento la verifica di coerenza è stata subordinata al recepimento di una serie di prescrizioni ed è stata, poi, esitata positivamente con la seconda determinazione.

Per quanto proposto avverso tali atti l'eccezione va accolta e il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Ed invero, ai sensi dell'art. 31, L.R. 7/2002, il PUC entra in vigore con la pubblicazione nel BURAS, indipendentemente dalla conclusione positiva o meno della verifica di coerenza, che consiste in una "misura di coordinamento" tra la pianificazione paesaggistica sovraordinata e gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore e non in un atto di controllo in senso stretto "*stante l'eliminazione dei controlli sugli atti degli Enti locali per effetto dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione disposto con l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, e stante l'adeguamento della stessa legge regionale alla modifica costituzionale, con l'inequivoca disposizione di cui al primo comma dell'art. 31 che così recita : Il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali è soppresso*", (cfr: TAR Sardegna, Sez. II, 2.8.2012, n. 767).

La finalità della predetta procedura di verifica è – piuttosto - quella di garantire il corretto e ordinato assetto del territorio regionale e di perseguire la tutela e la valorizzazione dei beni e dei valori paesistico-ambientali in coerenza con le prospettive di sviluppo sostenibile delineate dalla pianificazione sovraordinata (TAR Sardegna, Sez. II, 3.2.2016, n. 98).

Pertanto, l'atto regionale, adottato in sede di verifica di coerenza, non può né disporre l'annullamento dell'atto comunale, né incidere sulla sua efficacia, potendo soltanto contenere una possibile richiesta di riesame e di eventuale adeguamento cui il Comune può non uniformarsi, chiedendo comunque la pubblicazione del PUC sul B.U.R.A.S. al fine di fargli conseguire l'efficacia, (cfr. TAR Sardegna, ex multis: Sez. II, 11.7.2014, n. 601).

Pertanto, se da un lato non appaiono trasmissibili ai provvedimenti regionali né i vizi procedurali opposti al PUC e indicati nei motivi sub I), e sub. II), del ricorso principale né i vizi di merito delle scelte pianificatorie comunali di cui alle ulteriori censure, dall'altro lato il PUC non verrebbe travolto dall'eventuale annullamento dei provvedimenti regionali impugnati, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione per quanto proposta nei confronti dei menzionati atti della Regione Sarda.

L'infondatezza nel merito del ricorso consente inoltre al Collegio di prescindere dall'esame delle ulteriori eccezioni procedurali sollevate dalle parti resistenti.

La sig.ra De Lellis agisce in qualità di proprietaria di un terreno in Comune di Posada, loc. Monte Orvile, assumendo che la nuova disciplina urbanistica dettata per la sua proprietà sarebbe ingiustamente limitativa delle sue aspettative edificatorie che verrebbero ingiustamente sacrificate a vantaggio di altre aree del territorio comunale del tutto analoghe alla sua.

Con la prima censura la ricorrente lamenta la violazione della disciplina procedimentale prevista per l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica che, a suo avviso, sarebbe stata violata nella parte in cui prevede l'obbligo di astensione dalla partecipazione ai lavori dei consiglieri che versino in situazioni di incompatibilità in quanto proprietari di aree, parenti di proprietari entro il quarto grado o affini di questi ultimi.

L'argomento non è decisivo.

A parte che la difesa comunale ha evidenziato l'insussistenza di alcuni dei rapporti di parentela che ad avviso della ricorrente inficerebbero la legittimità del procedimento di approvazione del PUC, è incontestato che lo strumento comunale sia stato approvato per parti separate, con la mancata partecipazione alla discussione e alle singole votazioni dei consiglieri incompatibili.

La questione dell'ammissibilità di tale modus procedendi è già stata valutata positivamente dalla giurisprudenza amministrativa, per la quale laddove l'atto di pianificazione generale sia stata adottato dal Consiglio Comunale sulla base di votazioni frazionate, al fine di evitare che un possibile conflitto di interessi del Sindaco e di alcuni consiglieri inficasse la legittimità della deliberazione ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. n. 267 del 2000, tale modalità procedimentale, in quanto non espressamente vietata, deve ritenersi corretta.

Tale soluzione, del resto, appare ragionevole e realistica se si tiene presente la situazione dei piccoli comuni in cui gran parte dei consiglieri e loro parenti e affini sono proprietari di terreni incisi dalle previsioni urbanistiche, posto che, ove non si consentisse detta votazione frazionata, sarebbe sostanzialmente impossibile per detti comuni procedere all'approvazione dello strumento urbanistico generale.

Ne conseguirebbe altresì una violazione del principio di democraticità, in quanto la formazione degli strumenti urbanistici, nei predetti comuni, non sarebbe quasi mai riconducibile alla scelta della collettività locale, ma a quella di organo esterno - il commissario "ad acta" - che necessariamente dovrebbe intervenire in via sostitutiva. Il piano urbanistico comunale deve qualificarsi atto a contenuto unitario.

La manifestazione di volontà a contenuto approvativo deve necessariamente comprendere anche una fase conclusiva, comportante l'esame, la discussione ed infine la votazione e l'approvazione, secondo le regole proprie delle deliberazioni degli organi collegiali, del documento pianificatorio nel suo complesso.

Né tale votazione complessiva da parte di tutti i componenti del Consiglio comunale, ivi compresi i consiglieri che si sono astenuti su singoli punti del disegno pianificatorio per una correlazione diretta ed immediata con gli specifici interessi di questi ultimi, può ritenersi preclusa dall'art. 78 cit..

La "ratio" dell'art. 78, costituita dall'esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse dei consiglieri comunali deve ritenersi sufficientemente garantita, in quanto il consigliere "interessato", per quanto riguarda la scelta pianificatoria che riguarda i suoi interessi, non è più in condizione di influire, almeno direttamente, sulla stessa in sede di votazione finale, posto che in ordine alla stessa questione si è già formato il consenso senza la sua partecipazione (in termini T.A.R. Sardegna 6.10.2008, n. 1815).

Sostiene ancora la ricorrente che un sintomo dello sviamento dalle finalità proprie dello strumento urbanistico sia desumibile dall'intenzione del Comune di Posada di portare avanti con il comune di San Teodoro, proprietario di una vasta area in località "Monte Longu ", oggi interamente sottoposta ad usi civici, un accordo finalizzato alla cessione della proprietà di una gran parte di tale area in favore del Comune di Posada, in cambio appunto dell'attribuzione da parte del PUC di Posada, di 20.000 mc. destinati ad attività turistico ricettiva, e posizionati tutti sulla restante area di proprietà del Comune di San Teodoro.

Ipotizza inoltre un futuro acquisto da parte del Comune del Colle di Orvile in cambio di 30.000 mc. attribuiti all'attività turistica, su un area posizionata in prossimità di Monte Longu, facente capo agli stessi proprietari.

Nei termini in cui vengono formulate, senza che venga censurata una specifica concreta incidenza di tale prescrizione sulla sua proprietà, tali censura sono inammissibili.

La giurisprudenza ha più volte affermato che *“non può ammettersi ex se che qualsiasi proprietario di suoli ricompresi nel perimetro del Comune interessato dal P.R.G. abbia interesse a impugnare le prescrizioni del piano medesimo, indipendentemente dalla loro concreta incidenza sul suolo in sua proprietà, in vista dell'ottenimento del risultato utile consistente nella ripetizione dell'attività pianificatoria, dalla quale potrebbero discendere determinazioni a lui più favorevoli. Si tratterebbe di una soluzione che incide sui consolidati principi in tema di attualità e concretezza dell'interesse che deve fondare l'impugnazione, autorizzando una sorta di legittimazione generalizzata all'impugnazione del P.R.G., legata alla semplice qualità di proprietari di suoli compresi nel territorio comunale, ad onta della natura di atto generale dello strumento urbanistico e indipendentemente da un'immediata lesività delle sue prescrizioni”* (Cons di Stato, sez. IV, 13.7.2010, n. 4542).

Sostiene ancora la ricorrente che il Comune di Posada avrebbe respinto la sua osservazione con motivazione apodittica e inadeguata, del tutto identica a quella di reiezione di altre osservazioni presentate in relazione a situazioni del tutto diverse.

L'argomento non merita accoglimento anche avuto riguardo al tenore dell'osservazione presentata (tra gli altri) dalla ricorrente (all. 5).

Essa infatti, a ben vedere, attiene esclusivamente alla scelta dell'amministrazione comunale di voler acquisire il Colle di Orvile riconoscendo al privato proprietario una volumetria edificatoria da realizzare in altra area in zona Monte Longu.

Si è già rilevata invero la carenza di interesse della ricorrente alla contestazione in questa sede giurisdizionale di tale scelta amministrativa, non ravvisandosi profili di illegittimità neppure nel fatto che in sede procedimentale il Consiglio comunale l'abbia ritenuta in contrasto con gli obiettivi del PUC, senza necessità di ulteriori argomentazioni.

Ed invero, per quanto concerne la programmazione degli assetti del territorio, l'amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, senza necessità di motivazione specifica sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree, con la conseguenza che tali scelte possono essere censurate soltanto in presenza di vizi logico-giuridici nel quadro delle linee portanti della pianificazione.

Tale regola non è d'altronde che un'applicazione della norma che non prevede l'obbligo di motivazione negli atti generali.

Da quanto sopra deriva che il privato che si ritenga leso da una scelta di piano non favorevole ai suoi interessi in ordine alla destinazione data ad una certa area di sua proprietà, non può chiedere ragione della scelta amministrativa; il sistema amministrativo non tutela, infatti, la pretesa ad una giustificazione analitica delle scelte amministrative giustificata dalla violazione dell'aspettativa sull'edificabilità di una certa area.

La regola dell'inesistenza di un obbligo specifico di motivazione delle scelte di piano vale anche per le osservazioni presentate al PUC; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, infatti, le osservazioni proposte dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi generali dello strumento pianificatorio (cfr: Cons. Stato, Sez. IV, n. 811 del 13.2.2009).

La ricorrente lamenta altresì l'irrazionalità della scelta compiuta dal Comune di Posada di concentrare la volumetria realizzabile sul Monte Logu.

Assume infatti, l'area intorno al monte Orvile e quella del Mote Longu hanno la medesima qualificazione e destinazione. Affermare, pertanto, che la collocazione di volumetria in prossimità del Monte Orvile, contrasterebbe con le previsioni del PPR equivale ad affermare che anche il

posizionamento delle volumetrie effettuato nella zona di Monte Longu sarebbe in contrasto con il PPR (e quindi vizierebbe il PUC).

Poiché le due aree hanno nel PPR la medesima qualificazione o sarebbe possibile prevedere su entrambe delle volumetrie, o non dovrebbe esserlo per nessuna.

E ciò anche in ragione del fatto che il Comune, grazie a finanziamenti regionali e comunitari, ha realizzato negli anni passati ingenti lavori di urbanizzazione del comparto in prossimità del Monte Orvile, in un contesto già caratterizzato dalla presenza di numerose abitazioni edificate, sicché la scelta del PUC di azzerare la volumetria realizzabile in prossimità di quest'ultimo (ed in contiguità con tale insediamento), determinerebbe l'inutilità degli investimenti e delle opere già realizzate.

L'argomento non è decisivo.

Nel precedente PdF la proprietà della ricorrente era classificata Zona E – Agricola.

Nel nuovo PUC rientra tra le “Zone boscate, area a vegetazione sclerofilla, prati e pascolo” (art. 33).

Il PUC del Comune di Posada è stato redatto in adeguamento al PPR.

L'area in questione è interamente inclusa nella fascia costiera ed è assoggettata alla disciplina degli artt. 19 e 20 del PPR.

L'art. 20 cit. stabilisce che *“Nella fascia costiera di cui all'art. 19 si osserva la seguente disciplina: Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, tranne che nelle "aree già interessate da insediamenti turistici o produttivi" tranne quelli finalizzati al completamento degli insediamenti esistenti, alla riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi esistenti, al riuso e trasformazione a scopo turistico-ricettivo di edifici esistenti (articolo 20, comma 2, punto 2)...”*

La predetta disposizione consente, inoltre, nell'ambito urbano, previa approvazione dei P.U.C., interventi di trasformazione finalizzati alla realizzazione di residenze, servizi e ricettività solo se contigue ai centri abitati, (articolo 20, comma 2, punto 1).

Orbene, come si ricava dalle difese delle amministrazioni resistenti, la differente disciplina dettata per le due località menzionate dalla ricorrente trova la sua giustificazione nelle loro differenti caratteristiche naturalistiche.

Infatti, l'area di "Monte Orvile", priva di trasformazione antropica, è stata classificata dal PPR in parte come area "naturale" o "sub-naturale", in ragione dell'elevato livello di naturalità presente in alcuni areali ed, in parte, "seminaturale" e "agricolo-forestale".

Detta località è stata cioè ritenuta di chiara vocazione agricolo-ambientale, con assoluta discontinuità rispetto all'ambito urbano o ai preesistenti insediamenti turistico-produttivo.

Si tratta di areali ad elevata naturalità che il PUC impugnato ha voluto preservare, in piena sintonia con gli obiettivi del PPR.

L'area di "Monte Longu", invece, ricade tra le aree "seminaturali" e "agroforestali", non presenta areali ad elevata naturalità ed è interessata da importanti fenomeni di antropizzazione che ne caratterizzano il contesto.

Gli interventi previsti nel PUC per detta area ricadono – in particolare - nella fattispecie prima indicata di cui all'art. 20, comma 2, del PPR, considerata la presenza di insediamenti turistici nella limitrofa zona dei “Matta de Bordone”.

Invece relativamente alle aree site in località Monte Orvile, il medesimo PUC, riconoscendo la forte valenza ambientale, ha invece previsto la realizzazione di un parco naturale.

In proposito non è superfluo rilevare in ordine alle aspettative edificatorie della ricorrente, che, nelle more del giudizio, con legge regionale 24.10.2014, n.21, è stato istituito il Parco naturale regionale di Tepilora in cui è ricompreso il colle di Orvile e dunque gran parte della località in cui insiste la proprietà della sig.ra De Lellis.

Resta dunque evidente l'insiducabilità nel merito delle scelte urbanistiche operate dall'amministrazione comunale che lungi dall'evidenziare profili di palese irragionevolezza che consentirebbero il sindacato del giudice amministrativo mostrano un'attenta considerazione delle caratteristiche morfologiche del territorio ai fini della determinazione della relativa disciplina.

Neppure decisivo è il richiamo all'avvenuta realizzazione da parte del Comune di Posada, precedentemente all'approvazione del PUC, di opere di urbanizzazione primaria in zone situate in prossimità della proprietà della ricorrente.

Premesso, infatti, che come rileva la difesa comunale, non esiste nessun atto pianificatorio che abbia mai previsto la trasformazione dell'area nella quale si trova la proprietà della sig.ra De Lellis, tali opere sono state realizzate in quanto funzionali all'attuazione delle previsioni del piano di disciplina per le zone F.

In conclusione, quindi, il ricorso si rivela in parte inammissibile secondo quanto precisato e per il residuo, siccome infondato, va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per carenza di interesse secondo quanto precisato in motivazione e per il residuo lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi euro 2000,00 (duemila//00) in favore del Comune di Posada e in complessivi euro 2000,00 (duemila//00) in favore della Regione Sardegna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

L'ESTENSORE

Tito Aru

IL PRESIDENTE

Francesco Scano

IL SEGRETARIO